



COMUNE DI PISCINAS

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

ORIGINALE

Ordinanze del Sindaco

N. 6 DEL 06-05-2019

Oggetto: LAVORI DI POSA CONDOTTA GAS E FIBRA OTTICA A SUPPORTO RETE GAS - BACINO 35 - CHIUSURA TRATTO DI STRADA DA INTERSEZIONE VIA REGINA MARGHERITA - VIA PIEMONTE A INTERSEZIONE VIA REGINA MARGHERITA - VIA SALAZAR. DAL GIORNO 09 MAGGIO 2019 AL GIORNO 31 MAGGIO 2019.

Protocollo n. 1553 del 06.05.2019

VISTA la nota Ns. Prot. 1548 del 06.05.2019 con la quale il Sig. Francesco Di Caudo nella sua qualità di Direttore di Cantiere della Ditta SICILSALDO, sede legale Zona Industriale, 2^a strada, C. da Brucazzi, 93012 Gela (CL), esecutrice dei lavori di realizzazione rete di distribuzione del gas e relative opere accessorie nel Bacino 35 della Regione Sardegna, chiede la temporanea chiusura al traffico veicolare della Via Regina Margherita al fine di procedere in sicurezza all'esecuzione dei suddetti lavori;

VISTA l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 01/2019 del 03.05.2019 relativa alla esecuzione di :”Tagli stradali per la posa della condotta del gas e fibra ottica a supporto della rete del gas del Comune di Piscinas facente parte del bacino 35”;

TENUTO CONTO che la realizzazione delle opere necessita della interdizione totale della circolazione stradale durante tutto il periodo interessato dai lavori al fine di consentire in piena sicurezza la libera circolazione dei mezzi e del personale dell'Impresa;

TENUTO CONTO, altresì, che la libera circolazione stradale durante l'esecuzione dei lavori comporterebbe grave pericolo anche per l'incolumità degli utenti;

ACCERTATA, in concreto, la pericolosità alla quale sarebbero esposti sia gli utenti della strada sia gli operatori della Ditta impegnati nella esecuzione dei lavori;

RITENUTO necessario, per le ragioni sopra esposte, inibire totalmente la circolazione all'utenza nel solo tratto di strada interessato durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori;

CONSIDERATO, pertanto, che nulla osta alla concessione del presente provvedimento in virtù delle considerazioni già espresse, tenuto conto che la sicurezza delle persone e delle

cose, in termini di circolazione stradale, rientra tra le finalità di ordine sociale ed economico perseguite dalla Stato e che i provvedimenti attuativi devono ispirarsi al principio della sicurezza e al rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale;

VISTO il Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992;

VISTI, in particolare, gli articoli 5, 7, 21 e 37 del richiamato D. Lgs. 285/92;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR n. 495 del 16 dicembre 1992;

VISTI, in particolare, gli articoli dal 30 al 43 del richiamato Regolamento di esecuzione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Ente il quale assegna al Sindaco la responsabilità dell'Unità Autonoma di Polizia Municipale;

VISTO l'articolo 107 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;

ATTESA la competenza del Sindaco ai sensi della normativa sopra richiamata;

ORDINA

Dal giorno 09 MAGGIO 2019 al giorno 31 MAGGIO 2019

- a) L' interdizione della circolazione nella strada comunale Via Regina Margherita esclusivamente nel tratto di strada dall'intersezione di Via Regina Margherita/Via Piemonte all'intersezione Via Regina Margherita/Via Salazar;

DISPONE

- che l'esecutività della presente ordinanza sia subordinata all'installazione, con intero onere a carico della Ditta esecutrice dei lavori, della apposita segnaletica verticale ed orizzontale prevista dal Codice della Strada;
- che la presente ordinanza sia resa nota dal Comune mediante notifica agli interessati, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale online nonché mediante l'apposizione della prescritta segnaletica da parte della Ditta;
- che la Ditta interessata installi scrupolosamente la segnaletica stradale di seguito indicata, in conformità alle prescrizioni del Codice della Strada:
 - transenne (provvedere ad esporre copia della presente Ordinanza Sindacale);
 - frecce direzione obbligatoria ove richieste (Fig. II 80 Art. 122);
 - Mezzi di lavoro in azione (Fig. II 388, art. 31);
 - Divieto di transito (Fig. II 46, art. 116);

- Lavori in corso (Fig. II 383, art. 31);
 - Strada interrotta (Fig. II 309, art. 135);
 - Altra segnaletica eventualmente richiesta da Ufficio Tecnico e/o Ufficio Polizia Locale;
- Che l'impresa provveda all'oscuramento della eventuale segnaletica stradale attualmente in essere ed in contrasto con la presente ordinanza;
 - Che l'impresa apponga su tutta la segnaletica un pannello riportante gli estremi del presente provvedimento;
 - Che l'impresa utilizzi tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni sia notturni (eventuali lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
 - Che l'impresa sorvegli e mantenga idonea tutta la segnaletica stradale di cantiere in quanto essa stessa direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per l'inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali,
 - Che l'impresa, a ultimazione lavori, dovrà rendere la carreggiata stradale libera da qualsiasi residuo;
 - Che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 12 del Codice della Strada ex D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e del relativo Regolamento di esecuzione ex DPR n. 495 del 16.12.1992, gli organi di polizia sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica delle prescrizioni imposte;
 - Che l'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada;
 - Che sia la segnaletica verticale sia quella orizzontale devono essere conformi alle caratteristiche tecniche definite dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione;

AVVERTE

- Che, a norma dell'art. 37, comma 4, della Legge, n. 241 del 7 agosto 1990, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034 del 6 dicembre 1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al TAR di Cagliari oppure, in alternativa e in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;
- Che, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada ex D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, un eventuale ricorso formale contro il presente atto dovrà essere rivolto al Ministero dei Lavori Pubblici Ispettorato generale per la Circolazione e Ordinanze del Sindaco n.6 del 06-05-2019 COMUNE DI PISCINAS

la Sicurezza Stradale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, secondo le modalità previste dall'art. 74 del Regolamento di attuazione ex DPR n. 495 del 16.12.1992.

DISPONE, inoltre

Che la presente Ordinanza venga trasmessa, per gli adempimenti di competenza, a:

➤ Servizio Polizia Locale Piscinas	<i>vigili.piscinas@tiscali.it</i>
➤ Albo Pretorio Online Comune di Piscinas	<i>vigili.piscinas@tiscali.it</i>
➤ Servizio Tecnico Comunale Piscinas	<i>tecnico.piscinas@tiscali.it</i>
➤ Di Caudo Francesco	<i>francesco.dicaudo@sicilsaldo.it</i> <i>info@pec.sicilsaldo.it</i>
➤ Nobile Giacomo	<i>giacomo.nobile@yahoo.it</i>
➤ Stazione Carabinieri	<i>stca231550@carabinieri.it</i>
➤ Tribunale di Cagliari	<i>prot.tribunale.cagliari@giustiziacert.it</i>
➤ Prefetto	<i>protocollo.prefca@pec.interno.it</i>

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Sindaco
COGOTTI MARIANO
Firmato digitalmente

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal al

Lì

